

richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.

Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

- 17) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 18) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00 e alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00 tramite versamento virtuale tramite F24**

IL CONCESSIONARIO

Associazione di Pesca Dilettantistica La Scogliera

.....
[Signature]

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede dell'Associazione in Ancona, via Temistocle Calzecchi Onesti n. 8.

Ancona, addì 13/04/2021

IL CONCESSIONARIO

Associazione di Pesca Dilettantistica La Scogliera

.....
[Signature]

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri
.....
[Signature]

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli

.....
[Signature]

Validità prorogata fino al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data **21 MAR 2022**

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante

Avv. Gabriele Lucchini
[Signature]

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona			
il	<u>23/04/2021</u>	al n°	<u>618</u>
		serie	<u>1</u>
con l'esazione di euro	<u>34,00</u>		
		L'Ufficiale Rogante	<i>[Signature]</i>
		(Avv. Matteo Paroli)	

Validità prorogata al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118

Data **24 APR 2023**

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante

Avv. Gabriele Lucchini
[Signature]

N. 00-2 del registro

Concessioni - Anno 2021

N. 1770 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

PRIMO RILASCIO
RINNOVO
RINNOVO CON MODIF.
VARIAZ. INTESAZIONE

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista la licenza n. 18/2008 del 19/05/2008, rep. 477, registrata presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 28/05/2008, al n.526, serie 1 e intestata alla Associazione di Pesca Dilettantistica La Scogliera C.F. 93078650426, avente ad oggetto un tratto di suolo demaniale marittimo e uno specchio acqueo di complessivi mq 1.865,00 situati nel Comune di Ancona, e precisamente sulla Spiaggia di Palombina Nuova allo scopo di mantenere un'area di mq 1.500,00 recintata con paletti e corde, di cui mq 1.450,02 adibita a deposito barche, mq 49,98 occupati da un manufatto, passerelle scoperte e scale e uno specchio acqueo di mq 375,00 per un periodo di sei mesi dal 1/05 al 31/10, al fine di poter ormeggiare i natanti dei soci dell'Associazione, con scadenza al 31/12/2020, prorogata ex lege di un anno ai sensi dell'art 199 comma 3 lett b) del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, così come modificato in sede di conversione in L. 17 luglio 2020, n. 77;

Vista la nota prot PART 1886 del 18/06/2010 con la quale è stato autorizzato l'ampliamento della concessione sopra indicata, con variazione del nuovo oggetto in tratto di suolo demaniale marittimo di mq 2.100,00 e mq 375,00 di specchio acqueo per mantenere un rimessaggio di barche dei soci sulla Spiaggia di Palombina Nuova;

Vista la nota prot 18182 del 09/07/2020 pervenuta dalla Capitaneria di porto di Ancona e assunta al prot. ARR 7993 del 09/07/2020 recante segnalazione relativa ad una tettoia realizzata nell'area assentita con la concessione di cui sopra, in assenza di titolo di legittimazione demaniale;

Vista l'attestazione di avvenuta rimozione della tettoia suddetta e della struttura in legno di mq 47,80 sottostante trasmessa dalla Associazione di Pesca Dilettantistica La Scogliera C.F. 93078650426, con nota acquisita al prot ARR 14628 del 15/12/2020, nonché l'attestazione di avvenuto pagamento delle indennità sostitutive dovute ai sensi dell'art. 8 DL 05/10/1993 n. 400 convertito dalla L. 04/12/1993 n. 494, e richieste con atto di accertamento n. 00-177/20 Aut del 15/12/2020;

Vista l'istanza presentata dalla Associazione di Pesca Dilettantistica La Scogliera C.F. 93078650426, avente sede legale in Ancona in Via Temistocle Calzecchi Onesti n. 8, legalmente rappresentata dal sig. Campa Sergio C.F. CMPSRG60S12A271T, assunta al prot ARR 12340 del 30/10/2020 e successiva integrazione prot ARR 1195 del 27/01/2021, di variazione al contenuto della concessione, ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav. per realizzare i servizi igienici all'interno del manufatto costruito in virtù di concessione edilizia n. 20/2002 e un'apertura da adibire a finestra nel manufatto suddetto;

Vista l'istanza presentata dalla Associazione di Pesca Dilettantistica La Scogliera C.F. 93078650426, avente sede legale in Ancona in Via Temistocle Calzecchi Onesti n. 8, legalmente rappresentata dal sig. Campa Sergio C.F. CMPSRG60S12A271T, assunta al prot 518 del 15/01/2021, di variazione al contenuto della concessione, ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., per la realizzazione e posa in opera di n. 4 pergolati in legno e tettoia sul retrospetto del manufatto oggetto della concessione principale;

Vista la nota PAR 937 del 09/02/2021 di avvio del procedimento ai sensi dell'art 7 legge 241/90, volto al rilascio del presente titolo suppletivo;

Vista la pubblicazione delle istanze suddette, trattate unitariamente, avvenuta in data 10/02/2021, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della Capitaneria di Porto di Ancona dell'avviso pubblico inerente le richieste di variazione ex art. 24 Reg. Cod. Nav. di cui sopra, acquisita al prot. ARR-2975 del 04/03/2021;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della Comune di Ancona dell'avviso pubblico inerente le richieste di variazione ex art. 24 Reg. Cod. Nav. di cui sopra, acquisita al prot. ARR-3743 del 18/03/2021;

Vista la nota della Capitaneria di Porto di Ancona acquisita al prot. n. ARR 2948 del 03/03/2021;

Vista la comunicazione prot. n. 1993 del 17/01/2003, della Circostrizione doganale di Ancona, acquisita al prot. n. ARR 71 del 05/01/2021 recante nulla osta ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 374/1990;

Viste le note prot. 7422 del 01/03/2005 e prot. 27688/RU dell'Agenzia delle Dogane di Ancona del 28/07/2014 acquisite al prot. n. ARR 71 del 05/01/2021 recanti autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 374/1990;

Vista la delibera n. 4 in data 30/03/2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;

Validità prorogata al 31/12/2024
ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118
Data **28 MAR 2024**
L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà
[Signature]

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85, del D.lgs. 6/09/2011 n.159 della B.D.N.A. in data 23/12/2020 PR_ANUTG_Ingresso_0138826_20201221 assunta al prot. n. ARR 15101 del 24/12/2020, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone demaniale relativo all'annualità 2021 richiesto con atto di accertamento n. 00-8/21 del 07/04/2021, acquisita al prot. ARR 4915 del 12/04/2021;

Vista la richiesta di adesione alla polizza fideiussoria collettiva inviata alla Società Cooperativa Balnearia Servizi a.r.l. e relativa appendice di obbligazione, a copertura dell'importo pari ad € 4.500,00, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione dell'area demaniale di che trattasi;

Vista la polizza assicurativa n. 752018244 ex n. Unipol Sai R4018033311 emessa dalla Allianz s.pa. Agenzia Ascoli Serra, per un importo assicurato RCT-RCO di € 500.000,00 unico;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E
ai sensi dell'art 24 Reg. Cod. Nav.

Alla Associazione di Pesca Dilettantistica La Scogliera

codice fiscale 93078650426

la variazione al contenuto della licenza n. 18/2008 del 19/05/2008, reg. rep. 477, registrata presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 28/05/2008, al n.526, serie 1, come integrata con autorizzazione n. prot PART 1886 del 18/06/2010, - per la realizzazione e la posa in opera di n. 4 pergolati in legno e tettoia sul retroprospetto del manufatto oggetto della concessione principale, nonché per la realizzazione dei servizi igienici all'interno del manufatto suddetto e di un'apertura da adibire a finestra come da planimetrie allegate

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza principale, con scadenza naturale al 31/12/2020, **prorogata ex lege al 31/12/2021**, ai sensi dell'art 199 comma 3 lett b) del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, così come modificato in sede di conversione in L. 17 luglio 2020, n. 77.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla

pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 3) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione e/o atto equivalente rilasciato dalla competente amministrazione comunale per la porzione di sua competenza;
- 4) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 5) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 6) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 7) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e nella licenza n. 18/2008 del 19/05/2008 rep. 477, che dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 8) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 9) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 10) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 11) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 12) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 13) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali.
- 14) Gli stessi manufatti dovranno, comunque, riportare, ad oneri e cure del Concessionario, tutti i requisiti per legge dovuti, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni ed edilizia, nonché alle norme in materia ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di sicurezza e salute dei lavoratori, con l'adozione di qualunque accorgimento che sia necessario per garantire sempre la tutela della pubblica incolumità.
- 15) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità.
- 16) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, nonché secondo le disposizioni di legge